

COMMISSIONE XI  
AGRICOLTURA E FORESTE

45.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA COCCO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (3573) . . . . .	3
COCCO MARIA, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 11
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Relatore</i> . . . . .	3

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17.**

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (3573).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura ».

In questa seduta si procederà solo allo svolgimento della relazione. L'ufficio di presidenza stabilirà la data della prossima seduta.

L'onorevole Campagnoli ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*. Signor ministro, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la discussione parlamentare della legge finanziaria del 1986 ha messo in luce la svolta che il Governo ha inteso imprimere alla spesa pubblica in agricoltura, a partire - appunto - dall'anno finanziario 1986.

Da un lato, viene ristretto radicalmente il campo della spesa disciplinata dalla parte direttamente precettiva della legge finanziaria. Infatti, l'articolo 12 reca soltanto disposizioni di carattere urgente, per un ammontare non particolarmente rilevante, salvo il trasferimento a titolo di acconto alle regioni di una cifra ragguagliata all'80 per cento di quanto trasferito ad esse nel 1985. Ma quest'ultima disposizione è stata introdotta esclusivamente in relazione al ritardo che si andava profilando nell'approvazione della legge finanziaria, tradottosi poi nei due mesi di esercizio provvisorio.

Dall'altro lato, la tabella C, allegata alla legge, include tra le voci del fondo speciale di conto capitale rilevanti stanziamenti per il 1986, 1987, 1988, destinati a finanziare l'attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano per la forestazione.

È stato così rispettato il carattere proprio della legge finanziaria, che non può essere un affastellamento di disposizioni e un sostituto della legislazione ordinaria. Ad essa spetta essenzialmente l'indicazione delle grandezze finanziarie, con riduzione allo stretto indispensabile delle norme modificative della legislazione esistente e con rinvio alla legislazione ordinaria attraverso lo strumento degli accantonamenti che ne costituiscono il presupposto finanziario. L'aver rispettato la natura propria della legge finanziaria e l'aver resistito a pur comprensibili sollecitazioni volte ad inserirvi direttamente tutta la spesa in agricoltura per il 1986 comportano naturalmente la necessità di provvedere in tempi propri, senza un esame affrettato ma con sollecitudine, all'approvazione dello strumento legislativo destinato ad utilizzare le somme oggetto di accantonamento.

In realtà, la scelta effettuata con la finanziaria 1986 va ben oltre l'aspetto che si è sopra illustrato e che potrebbe essere ritenuto come aspetto prevalentemente formale. Sul piano dell'indirizzo legislativo, la scelta effettuata comporta il passaggio da una legislazione annuale ad una legislazione pluriennale. È stata più volte sottolineata la necessità della ripresa della programmazione in agricoltura. Anche se con diversità di posizioni quanto ai contenuti, il dibattito svoltosi negli ultimi anni ha reso evidente un generale consenso sulla indispensabilità di un Piano agricolo nazionale, come strumento flessibile di medio periodo per lo sviluppo dell'agricoltura. Ma non può concepirsi un

Piano agricolo nazionale senza una previsione legislativa di spesa articolata nell'arco di più anni. Questa esigenza vale nei confronti di tutti i soggetti pubblici aventi responsabilità in agricoltura. Vale per le regioni, soggetti con competenza primaria. La sicurezza di poter contare su disponibilità finanziarie pluriennali consente ad esse di formulare e finanziare programmi che, per loro natura, varcano l'orizzonte annuale. Vale per lo Stato, sia per le azioni a carattere nazionale sia per il potere di indirizzo e di coordinamento che gli è demandato.

Una legge a carattere pluriennale non rappresenta un elemento nuovo per il settore agricolo. Pur con le differenze che cercherò di mettere in evidenza nel corso della relazione, l'attuale disegno di legge ha un suo antecedente nella legge 27 dicembre 1977, n. 984, la cosiddetta « legge quadrifoglio », anche se l'origine della legge n. 984 deve essere collegata ad una serie di fattori che solo in parte coincidono con quelli che sono alla base del disegno di legge n. 3573.

Vi era certamente l'intento di disciplinare programmaticamente gli interventi di spesa in agricoltura, come si era fatto per la politica industriale con la n. 675. Gli interventi previsti non vengono tuttavia estesi alla generalità del settore agricolo, ma limitati a sette comparti ritenuti allora in qualche modo condizionanti e trainanti, ma bisognosi d'aiuto: zootecnia, ortoflorofrutticoltura, forestazione, irrigazione, grandi colture mediterranee, vitivinicoltura, valorizzazione dei terreni collinari e montani.

Vi era, in secondo luogo, l'intento di porre le regioni nella condizione di svolgere gli interventi di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione. La « legge quadrifoglio » segue di poco il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Nel primo periodo di attività delle regioni si erano date risposte parziali al problema di finanziare i loro interventi; tra queste solo la legge 1° luglio 1977, n. 403, aveva un qualche carattere di organicità. Ma era avvertita l'esigenza non solo di una

sistematica provvista di fondi a carattere pluriennale, ma anche di un coordinamento secondo un quadro di riferimento programmatico. Quest'ultimo strumento veniva individuato nel Piano agricolo nazionale inteso come insieme di regole programmatiche e come tavola di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili relativamente ai sette settori di intervento previsti dalla legge. Il Piano era concepito dunque come elemento applicativo e non come antecedente logico della legge.

Entro questa cornice si colloca la parte propriamente finanziaria della legge n. 984. Ai fini del coordinamento delle azioni da intraprendere sotto l'egida della legge, la n. 984 provvedeva ad istituire, nell'ambito del CIPE, il comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA), costituito dai ministri più direttamente interessati alla materia. Toccò appunto al CIPAA approvare il 13 dicembre 1979 il Piano agricolo nazionale 1979-1987.

La legge n. 984 ha indubbiamente rappresentato un importante momento di progresso legislativo. Per la prima volta alla spesa pubblica in agricoltura veniva conferito il carattere di spesa pluriennale e programmatica.

Sul piano applicativo, tuttavia, la « legge quadrifoglio » incontrò fin dal suo avvio ostacoli e difficoltà dovuti sia a caratteristiche interne della legge sia ad eventi esterni. Per una serie di motivi a tutti noti l'arco di operatività della legge, originariamente esteso sino al 1987, si è poi contratto da un settennio, concludendosi con gli appostamenti del bilancio 1984.

Un secondo gruppo di difficoltà è derivato dalle procedure, apparse ben presto estremamente complesse. Le conseguenze si sono tradotte in un vistoso accumularsi di residui passivi.

Un'ultima e più radicale ragione di difficoltà è derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 340 del dicembre 1983. La legge n. 984 è stata dichiarata incostituzionale per tutte quelle disposizioni che vincolano i fondi destinati alle

regioni ad una precisa collocazione settoriale.

La fine anticipata dell'operatività della legge n. 984 ha conferito di fatto agli esercizi finanziari 1984 e 1985 il carattere di anni-ponte. In questi due anni si è fatto ricorso a determinazioni annuali di spesa contenute sia nelle rispettive leggi finanziarie, sia nella legge n. 194 del 1984. Si è mirato da un lato ad assicurare una sufficiente provvista di stanziamenti e, dall'altro, a completare il sistema degli interventi avviati, accelerando nei limiti del possibile le procedure che restavano pur sempre quelle della legge n. 984.

Con il provvedimento al nostro esame si torna alla logica della programmazione in agricoltura ed alle conseguenti determinazioni legislative pluriennali sul piano della spesa. Il ritorno sulla strada della programmazione è legato all'elaborazione del nuovo Piano agricolo nazionale, in particolare della sua parte generale nota sotto il nome di programma quadro.

Le condizioni oggettive dell'agricoltura, in Italia come in generale nei paesi industriali, sono entrate in una fase nuova e critica sin dalla fine del decennio scorso. Occorre perciò un'azione strategica di governo del settore, superando i limiti di azioni occasionali od episodiche. È venuta emergendo nell'agricoltura dei paesi sviluppati una fase, destinata a durare a lungo, caratterizzata da un equilibrio fra offerta crescente e domanda stagnante. È finita la fase in cui l'obiettivo principale del settore agricolo era costituito dallo sviluppo pressoché lineare delle varie produzioni. Una domanda crescente, sotto lo stimolo dell'aumento della popolazione e del miglioramento del tenore della vita, aveva offerto per alcuni decenni un approdo sicuro ad incrementi della produzione. Oggi, il rallentamento del ritmo di crescita dei consumi e l'« esplosione » nei miglioramenti delle rese hanno portato in molti comparti all'accumulo di eccedenze. È cessata a livello comunitario (divenuti, nel frattempo, più severi i vincoli di bilancio) la politica di sostegno indefinito alle produzioni eccedentarie. In

queste condizioni dominano i problemi di mercato, così come nel passato avevano dominato i problemi della produzione. Permangono evidentemente i problemi produttivi, soprattutto nell'ottica di un abbassamento dei costi di produzione e di un accrescimento, per questa via, dei redditi agricoli. Ma sovrastano i problemi dell'adeguamento e dell'orientamento al mercato. Il programma quadro del piano agricolo nazionale assume perciò, come fondamentale linea di indirizzo, quella di un'agricoltura orientata, anche se non abbandonata, al mercato. La consapevolezza dei problemi posti da questa nuova fase è emersa anche a livello comunitario. Dopo l'insediamento della nuova Commissione nel gennaio 1985 e durante la presidenza italiana è stato elaborato il cosiddetto « Libro verde » (documento COM 85/333 def. del 9 agosto 1985) sulle prospettive della politica agricola comune. L'attenzione al mercato, quanto a possibilità di collocazione dei prodotti ed alle caratteristiche per essi richieste, è diventata il punto nodale delle analisi. I vincoli esistenti nel commercio internazionale, i vincoli degli sbocchi tradizionali in campo alimentare, i vincoli finanziari inerenti al bilancio della Comunità rappresentano le strettoie entro le quali dovrà muoversi la politica comunitaria. Si tratta di una strategia complessa e difficile, anche perché occorre evitare squilibri e parzialità che finirebbero, come è già accaduto nel passato, per ripercuotersi sulle economie agricole meno robuste o più composite e per penalizzare, insieme con i responsabili delle eccedenze, i non responsabili.

Al di fuori della CEE, anche gli Stati Uniti sono alle prese con simili problemi. Dopo un lungo e sofferto iter, il Congresso americano ha approvato nei mesi scorsi il *Food Security Act*, meglio conosciuto come il nuovo *Farm Bill*. Per la prima volta si prevede di ridurre sistematicamente i prezzi dei principali prodotti agricoli. Nel caso dei cereali, ad un congelamento per il 1986 faranno seguito successive riduzioni in ciascuna delle campagne fino al 30 settembre 1990, per una

riduzione totale pari a circa il 10 per cento a moneta corrente. Vengono introdotte quote massime di produzione ed incentivi a ridurre le terre coltivate, a fini di controllo dell'offerta. La scelta statutense è chiara: meno sostegni interni e condotta più aggressiva sui mercati internazionali.

Il programma quadro del piano agricolo nazionale cerca di dare una risposta ai problemi posti da questo nuovo scenario. La situazione nazionale conosce specifiche ragioni di difficoltà. Tra queste assumono rilevanza quelle di carattere strutturale e territoriale, alle quali si aggiunge il deterioramento delle ragioni di scambio a carico dell'agricoltura con conseguente divaricazione del rapporto costiricavi.

Reso noto sotto forma di schema il 30 novembre 1984, il programma quadro del piano agricolo nazionale, è stato approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985. L'esame del presente disegno di legge fornisce un'utile occasione per una sua valutazione, anche alla luce degli andamenti più recenti sul piano interno, su quello comunitario, su quello internazionale. Ciò tanto più in quanto l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame attribuisce particolare rilievo al primo aggiornamento che dovrà intervenire, con sostituzione della procedura CIPE a quella CIPAA, entro il 30 novembre 1986, considerandosi come testo base il documento approvato dal CIPAA.

Il programma quadro, dopo un'analisi delle condizioni che caratterizzano oggi l'offerta e la domanda di prodotti agricoli e agroalimentari, assume come obiettivo unificante della politica agraria nel nostro paese il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli attraverso il miglioramento dell'efficienza dell'impresa, in una agricoltura orientata al mercato. La rilevanza di questo obiettivo si collega ad una visione dell'agricoltura non solo come settore produttivo entro i confini circoscritti della produzione agricola, ma anche come sistema, cioè come complesso di attività economiche sollecitate, a monte e a valle, dall'attività agricola. In que-

sto senso l'agricoltura entra a pieno titolo nell'economia del paese, con un'incidenza sulla formazione del prodotto interno lordo intorno al 24 per cento. Non è, quindi, un'attività residuale od una realtà sopravvissuta alla grande transizione verso l'industria, bensì un'attività economica oggi praticamente stabilizzata e contraddistinta da interrelazioni sempre più forti con il comparto industriale e con quello dei servizi, anche dei servizi appartenenti al cosiddetto « terziario avanzato ».

All'obiettivo unificante si associano alcuni obiettivi-vincoli: la difesa dell'occupazione; il riequilibrio territoriale e la difesa dell'ambiente; il contenimento del *deficit* agroalimentare; il riequilibrio fra il Mezzogiorno ed il resto del paese. Questi obiettivi valgono ciascuno per sé e nel loro insieme e sono in qualche modo le condizioni per il conseguimento dell'obiettivo unificante della difesa e dello sviluppo dei redditi agricoli. Mi preme sottolineare il fatto che il contenimento del *deficit* agroalimentare (su cui generalmente si appunta l'attenzione quando si parla di situazione complessiva dell'agricoltura) non è obiettivo primario ed assoluto in quanto tale. Esso si giustifica in collegamento con gli altri obiettivi-vincoli e deve essere conseguito soprattutto attraverso uno sviluppo della nostra capacità di esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari: ciò in coerenza con la visione di un'agricoltura in cui dominano e si affermano sempre più i processi di internazionalizzazione.

Caratteristica saliente del programma quadro è l'impianto logico che distingue fra azioni orizzontali, comuni a tutti i comparti dell'agricoltura e riconducibili ad una moderna politica dei fattori, ed azioni verticali, proprie di ciascun comparto a seconda delle caratteristiche e delle esigenze delle singole colture.

Le azioni di carattere orizzontale creano le condizioni e forniscono il sostegno perché gli operatori possano sviluppare la propria attività. Orientamenti più o meno vincolanti, nell'ambito di una strategia delle colture, possono essere espressi da piani specifici di settore. Le azioni verti-

cali, nel loro insieme definiscono una strategia delle colture: le decisioni non sono più, in questo caso, solo del Governo e del Parlamento, ma investono i singoli operatori che con le loro scelte ed i loro orientamenti concorrono all'effettiva formazione dell'offerta agricola.

In un'agricoltura in cui sempre più pressanti sono gli interrogativi su che cosa produrre (in presenza del problema delle eccedenze che affligge un largo ventaglio di prodotti) diventa elemento essenziale un'azione coordinata di controllo dei volumi produttivi e di riorientamento. Questo è il significato delle cosiddette azioni verticali. Si tratta, con una costante azione di monitoraggio, di evitare sbandamenti incontrollati come quelli che hanno recentemente contraddistinto alcune produzioni (tipici sono stati i casi della barbabietola da zucchero, nel 1982, e del pomodoro da avviare alla trasformazione, nel 1984). Si tratta, per altro verso, di occupare spazi importanti tuttora aperti in settori in cui sia l'Italia sia la CEE sono pesantemente deficitari, come quello delle proteaginose.

A loro volta, appropriate misure di carattere orizzontale, specialmente per la concentrazione delle offerte ed una migliore commercializzazione dei prodotti, consentiranno di trovare sbocchi di mercato in un'agricoltura in cui diventa sempre più importante vendere rispetto al puro produrre.

Da queste sommarie indicazioni risulta chiara la differenza di impostazione del nuovo Piano agricolo nazionale. Quello del 1979 si muoveva, coerentemente con la situazione del tempo, nella prevalente logica di uno sviluppo lineare della produzione. Il nuovo piano è, al contrario, l'antecedente logico di una legislazione molteplice senza limitazione di comparti produttivi. Entro questa legislazione assume naturalmente primaria importanza una legge pluriennale di spesa, quella appunto che si traduce nel presente disegno di legge.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge al nostro esame concorrono all'obiettivo fondamentale di assicurare continuità pluriennale e coerenza programma-

tica ai flussi finanziari pubblici che fanno capo al bilancio dello Stato. Esse mirano, quindi, a conferire certezza, nel medio e lungo periodo, ad un progetto di allocazione di risorse finanziarie per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura, oltre che a determinare le procedure di aggiornamento e attuazione del Piano.

Merita di essere sottolineato il fatto che, pur nella sua grande rilevanza ai fini dell'attuazione delle linee del Piano, il presente disegno di legge non è un episodio legislativo isolato; esso si inserisce in un quadro di continuità legislativa coerente nel tempo e si collega ad altri provvedimenti rientranti in un unico disegno.

L'allocazione complessiva di risorse finanziarie, prevista dal disegno di legge, ammonta per il quinquennio 1986-1990 a 16.500 miliardi di lire, con una progressione annuale che va dai 2.765 miliardi del 1986 ai 3.900 del 1990, con un incremento di anno in anno superiore non solo al tasso presumibile e programmato di inflazione, ma anche al tasso di crescita del PIL a prezzi correnti. Si realizza, in tal modo, una condizione assolutamente pregiudiziale di applicabilità per una legge pluriennale di spesa. Non avrebbe alcun significato una previsione che contenesse in sé, sin dal suo nascere, una palese condizione di insufficienza.

Questa dotazione finanziaria, per altro, non esaurisce il flusso di risorse finanziarie pubbliche che nel quinquennio saranno disponibili per l'agricoltura. A quella che deve essere considerata propriamente la finanza programmata del Piano e che si traduce nelle cifre della legge pluriennale, si aggiungono le risorse che fanno capo, con un proprio autonomo spazio, alle quote annuali del FIO quelle progressivamente crescenti che fanno capo all'AIMA per le misure di intervento nazionale e, infine, quelle che derivano dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che giustamente mantengono integra la loro specificità aggiuntiva.

Una considerazione a parte merita l'apporto finanziario che si collega agli interventi strutturali della CEE (sezione orientamento del FEOGA). Si tratta, anche in

questo caso, di somme aggiuntive nette, per la cui attivazione tuttavia sono necessari gli apporti per la quota di parte nazionale, regolati nell'attuale disegno di legge con disponibilità assai più ampia che nel passato e, soprattutto, con procedure radicalmente semplificate.

Occorre precisare che è a carico delle disponibilità di spesa previste dal disegno di legge anche la realizzazione del Piano forestale nazionale che, a differenza di quello agricolo, deve essere ancora presentato. Soltanto in presenza delle concrete determinazioni di piano sarà possibile valutare la congruità della cifra complessiva e di quelle annuali: è evidente che sarà necessario prevedere, insieme alla finanza direttamente stabilita nel presente disegno di legge, l'attivazione di altre disponibilità finanziarie rinvenibili nelle dotazioni dei soggetti molteplici interessati a tale piano.

L'impianto della legge, quindi, prevede dall'articolo 1 all'articolo 6 le disposizioni di natura procedurale e le disposizioni generali di spesa. Per quanto riguarda le prime, si stabilisce che le funzioni di programmazione in materia agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Viene quindi soppresso il CIPAA, costituito con la legge n. 984, e tutte le procedure che tale organismo comportava: si ritorna al CIPE ed alla commissione interregionale della legge n. 281. Viene costituito, inoltre, un organismo consultivo permanente con la partecipazione delle grandi organizzazioni di categoria professionale, come momento partecipativo all'elaborazione del piano.

Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie vi è una quadriripartizione: 8.500 miliardi indivisi alle regioni ed alle province autonome; 5.000 miliardi per le cosiddette azioni orizzontali; 2.500 per i regolamenti CEE (in special modo il regolamento 797); 500 miliardi per il piano forestale.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 provvedono a talune modificazioni dell'ordinamento esistente, in connessione con alcune azioni orizzontali: da sottolineare l'istituzione di una sezione speciale agroalimentare del-

l'ICE per intensificare le azioni promozionali all'estero ed il potenziamento dei controlli di qualità.

Si prevedono azioni a favore della cooperazione agricola a rilevanza nazionale, soprattutto per favorire gli aumenti di capitale. Si agevolano le attività svolte dalle associazioni dei produttori e loro unioni, attribuendo alle unioni nazionali compiti di tutela e di rappresentanza delle associazioni aderenti; si recuperano fondi non utilizzati e disponibili (circa 100 miliardi) e si trasferiscono opportunamente alla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Si stabilisce, infine, che alcune disposizioni di legge rimarranno in vigore, come l'articolo 5 della legge n. 403, l'articolo 7 della legge n. 984, l'articolo 12 della legge n. 423 e l'articolo 6 della legge n. 194.

Onorevoli colleghi, non voglio far torto alle vostre intelligenze, alle vostre esperienze ed al vostro tempo passando ad illustrare i contenuti dei vari articoli a voi già noti. Vorrei però, se mi è permesso, svolgere alcune brevissime considerazioni (personali, se volete) in ordine ai passaggi più salienti dell'articolato, al quale riconosciamo il merito di essere chiaro, sintetico e pregnante di concetti, senza inutili dispersioni.

Sugli articoli 1, 2 e 3 aleggia un tema dominante, anche se non emerge in una dimensione visiva: il rapporto tra Stato e regione.

Non voglio rifare la storia — che in parte ho già fatto — della legge n. 984; su di essa esistono pareri discordi, però non possiamo negare che un merito l'ha avuto: ha tentato per la prima volta, in un clima politico anche particolare, di far uscire le regioni dal loro chiuso pansidalismo e lo Stato dal pentimento di aver generato figli illegittimi e prodighi!

Forse si è esagerato nella preoccupazione di non urtare le suscettibilità delle competenze, ma ciò era dato dall'aver capito che il vero nodo politico consisteva nella possibilità e capacità di far crescere una maturità tale da far riconoscere ad ognuno che la propria parte era importante e che, comunque, la



funzionalità di un settore come quello agricolo, ancorato sul territorio, dipendeva dal sincronismo operativo delle due funzioni istituzionali: indirizzo e coordinamento per lo Stato, funzione operativa per le regioni (e ciò era già nella mente del costituente). Le due funzioni, quindi, non in contrasto e separate tra loro, ma unificate in un momento di sintesi, dove reciprocamente potessero prendere conoscenza e coscienza, erano l'obiettivo della legge n. 984.

Tutto ciò non è servito, né possiamo dire che i rapporti tra Stato e regioni si siano perfezionati dal 1977 ad oggi.

Ma di ciò dobbiamo dare solo colpa alle complessità delle procedure della legge n. 984? Forse sarebbe il caso di dire « chi è senza peccato... » ivi comprese le regioni.

Signor ministro, onorevoli colleghi, il vero problema politico è questo, il vero problema della programmazione in agricoltura è questo. Non riusciremo mai, né con norme complesse né con norme snelle, a programmare in agricoltura se non risolviamo il nodo rappresentato dalla partecipazione convinta all'elaborazione e, quindi, rispetto delle norme elaborate, ma ciò presuppone che ognuno faccia la sua parte. Il ministro, nella relazione, si rende perfettamente conto che non è possibile alcuna norma impositiva, ma occorre un raccordo costante ed un coinvolgimento meno burocratico: indipendentemente dal grado di regionalismo di ciascuno di noi, le regioni esistono, non si possono cancellare ed hanno acquisito le loro competenze.

Non nascondo il mio scetticismo in ordine al fatto che il problema si possa risolvere con la direzione generale della programmazione come prevede la riforma del MAF, poiché, ripeto, è un fatto esclusivamente politico e non di soli rapporti burocratici, tuttavia, signor ministro le auguro di riuscire nello sforzo di realizzare ciò che si auspica nella relazione, anche se dubito che l'abolizione del CIPA, senza aver creato altre occasioni istituzionali di incontro, potrà esserle di aiuto in questo senso.

Onorevoli colleghi, signor ministro, la mia non è una riscoperta regionalista, ma è la ferma convinzione che, volenti o nolenti, senza l'accordo stretto e convinto con le regioni nessun Piano agricolo può realizzarsi, come le regioni a loro volta debbono rendersi conto che non è possibile avere in Italia venti politiche agricole.

Il presidente Lobianco, tra le certezze di cui ha bisogno l'agricoltura, annovera la necessità della ricostituzione di un quadro di coerenza tra l'attività dello Stato e delle regioni, senza questa assonanza di indirizzi - dice Lobianco - non sarà possibile riadattare e ristrutturare la produzione agricola. Il problema da risolvere rimane, quindi, quello di trovare un momento unificante del piano sia nel versante degli indirizzi sia nel versante delle volontà di attuazione degli indirizzi stessi.

Il disegno di legge evidenzia giustamente la partecipazione della professione agricola: anche qui, se si vuole che gli indirizzi del piano siano tradotti in pratica da coloro che il piano devono viverlo, occorre che la loro partecipazione sia un momento vissuto e non solo un adempimento burocratico.

Il discorso dei rapporti Stato-regione non si esaurisce negli articoli 1, 2 e 3, ma allunga la sua ombra anche all'articolo 4, quello cioè delle azioni orizzontali. Qualcuno ha scritto che forse era meglio, in cambio delle volontà regionali di osservanza del piano, lasciare alle regioni tutti i finanziamenti e al Ministero gli indirizzi e il coordinamento. Io credo che la strada scelta per ora possa essere la migliore, anche se bisogna riconoscere che, accanto ad azioni veramente di largo respiro, come prevede lo schema di programma, ve ne sono altre di respiro più corto.

Ma è certo che nel lungo elenco delle azioni orizzontali vi è molta parte del destino della nostra agricoltura, direi quasi tutta la tematica dell'agricoltura moderna, dalla ricerca alla sperimentazione e divulgazione tecnologica. Da tem-

po in questa Commissione da più parti si reclama una ristrutturazione e un coordinamento degli istituti di ricerca e sperimentazione.

L'esistente, lei mi insegna, non ci permetterà di colmare il distacco che abbiamo con gli altri paesi europei, e non per colpa certamente del personale tecnico il quale, nella maggior parte dei casi, si trova ad operare in condizioni precarie. Le lentezze dei trasferimenti delle ricerche agli imprenditori permettono alle industrie private di guidare l'ammodernamento tecnologico e sperimentale non sempre nell'interesse del produttore, per non parlare del miglioramento genetico e varietale: importiamo anche i semi delle patate. Ho letto l'importante relazione che l'onorevole Barca ha svolto alla conferenza del partito comunista sull'agricoltura. Sappiamo tutti come le trasformazioni e gli ammodernamenti verificatisi nel settore sono soltanto in parte effetto dell'intervento pubblico, ma nella maggior parte sono il frutto dell'iniziativa delle imprese agricole più laboriose. La promozione commerciale interna ed estera rappresenta un momento decisivo per la nostra produzione, con cui vanno di pari passo la cooperazione e lo sviluppo delle associazioni dei produttori per una programmazione e autogestione dell'offerta dei prodotti agricoli; i rapporti con l'industria alimentare rimangono un problema centrale nello sviluppo dell'economia nazionale, cui dovremo finalmente dare il supporto dello strumento legislativo degli accordi interprofessionali.

Per quanto riguarda il sostegno e la promozione dei prodotti agro-alimentari sui mercati esteri e internazionali, credo che si sia fatto bene a creare una nuova sezione ICE, ma bisogna vigilare perché questa sezione possa raggiungere un sufficiente grado di conoscenza della composizione della domanda dei vari mercati e individui una serie di canali privilegiati di commercializzazione, per cui mi permetterei di suggerire un controllo più puntuale dell'attività della sezione speciale dell'ICE da parte del MAF, ma anche del

comitato consultivo forse articolato in modo diverso.

Sul tema della proprietà contadina è meritevole la proposta di aumentare la dotazione della cassa di 100 miliardi, ma non credo sia sufficiente.

Conosciamo quale sia la domanda di acquisto dei terreni e sappiamo che quasi tutte le regioni, a mio avviso improvvisamente, non hanno rifinanziato la 590, per cui tutto si riversa sulla cassa, la quale è costretta a fare operazioni qualche volta al limite delle sue competenze. Allora io proporrei di trasformare in norma legislativa l'ordine del giorno, accolto dal Governo, che questa Commissione votò l'anno scorso e che rimase lettera morta come tutti gli ordini del giorno.

Sul tema della prevenzione delle frodi e delle sofisticazioni penso che avremo modo di parlare a lungo ed esaurientemente in sede di conversione del decreto che è stato assegnato alle Commissioni agricoltura e sanità.

Alla luce dei luttuosi avvenimenti di questi giorni penso sia stata un'azione opportuna stralciare dal contesto della riforma del MAF il capitolo del potenziamento e dell'adeguamento del servizio repressioni frodi, anche se spesso in questi giorni si è confusa una cosa con l'altra.

Ma tornando all'articolo 4 e alle azioni orizzontali, vorrei raccomandare di limitare l'intervento a quelle di notevole rilievo che attengono a grandi temi a valenza settoriale e territoriale. La seconda raccomandazione, e la relazione al disegno di legge in parte la contempla, è di stare attenti a non creare duplicazione di spesa con le regioni. Ne deriva quindi la necessità che i programmi di queste azioni orizzontali vengano messi a punto con il concorso regionale, anche per evitare di moltiplicare per venti la politica dei fattori, come sarà necessario predisporre con urgenza i piani di settore ovvero di comparto che diano la possibilità, con il concorso delle organizzazioni professionali, di diagnosticare le difficoltà nelle varie fasi e predisporre terapie dirette e collaterali in

grado di tonificare i vari comparti dalla produzione alla commercializzazione e al consumo, come è stato fatto egregiamente dal ministro per il comparto bieticolo saccarifero.

Dobbiamo anche dare atto al ministro dello stanziamento finanziario: seppure suddivisa in cinque anni, la cifra di miliardi 16.500 non era mai stata raggiunta da una legge in agricoltura e ve ne era bisogno, anche se i fondi per l'agricoltura non sono mai sufficienti.

Una lettura obiettiva dello stato della agricoltura italiana porta ad un giudizio negativo: non vi è un comparto che dia remunerazione al produttore agricolo e non sempre a causa di regole di mercato. Se il problema principale della società in questi tempi è quello di garantire la occupazione, per il settore agricolo è quello dell'inserimento dei giovani. Allora l'obiettivo principale deve essere quello di eliminare le ragioni che sono alla base

della fuga dei giovani dai campi e di creare le condizioni per facilitarne l'accesso.

Questo disegno di legge, opportunamente riletto, offre molte occasioni per raggiungere questo fondamentale obiettivo. È compito dei soggetti che lo dovranno attuare far sì che vada celermente e con efficacia a sostegno del reddito dei produttori agricoli, obiettivo unificante dello stesso disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17,40.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---